



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

SEZIONE PRIMA

Il Presidente

Vista l'istanza con la quale gli arbitri Dr. Damiano Chiappa – presidente del collegio arbitrale – Dr. Daniele Righetti e Dr.ssa Elena Vaccheri, chiedono che il Presidente del Tribunale di Lecco, assumi gli opportuni provvedimenti, ritenuta la propria competenza:

ai sensi dell'art. 820, comma 3°, lettera "b", c.p.c., voglia prorogare il termine per la pronuncia del lodo arbitrale nella misura massima consentita – pari a 240 (duecentoquaranta) giorni – o nella misura che sarà ritenuta di giustizia – decorrenti dalla data di nomina degli arbitri (come indicato nella clausola arbitrale) o dalla loro accettazione (come d'uso e comune interpretazione della disciplina arbitrale)

Considerato che il collegio arbitrale si è costituito nel circondario del Tribunale di Lecco, accettando la nomina in data 6 ottobre 2025;

che la clausola compromissoria di cui all'art. 32 dello Statuto societario stabilisce che il lodo debba essere depositato entro sessanta giorni dalla nomina degli arbitri, avvenuta il 10 settembre 2025.

Considerato che l'articolo 820 co3 lett. b cpc attribuisce, per la proroga del termine, la competenza del Presidente del Tribunale del circondario dove ha sede l'arbitrato nel caso in cui, non vi sia l'istanza congiunta di tutte le parti;

rilevato che nel caso di specie le parti presenti all'udienza si sono rimesse al collegio in merito alla necessità di prorogare il termine di 60 giorni, insufficiente anche solo per le verifiche in merito al corretto contraddittorio delle parti, tenuto conto delle argomentate difficoltà di notifica dell'istanza;

ritenute condivisibili le motivazioni della richiesta di proroga

P.Q.M.

Proroga il termine per il deposito del lodo arbitrale di giorni 180.

Si comunichi.

Lecco, 27/10/2025.

Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada